



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
COOPERATIVI SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE
EX DGVESGGC - DIVISIONE VI

AL RAG. PIERBATTISTA BONALDI
COMMISSARIO LIQUIDATORE
botar@pec.it

AL **TRIBUNALE CIVILE DI CREMONA**
SEZIONE FALLIMENTARE
fallimentare.tribunale.cremona@giustiziacert.it

Alla **CCIAA di CREMONA**
cciaa@cr.legalmail.camcom.it

Alla Div. IV
dgv.div04@pec.mise.gov.it

Al sig. GERARDO MAFFEI
legale rappresentante della Soc. Coop.
"COOPERATIVA SOCIALE CREMONA
LABOR – SOCIETA' COOPERATIVA
DI PRODUZIONE E LAVORO."
cremona.labor@dadapec.com

All'AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Cremona
dp.Cremona@pce.agenziaentrate.it

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti
gazzettaufficiale@giustiziacert.it

Oggetto: D.D. del 17/06/2021 n.57/SAA/2021 di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con nomina di commissario liquidatore, della Cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE CREMONA LABOR – SOCIETA' COOPERATA DI PRODUZIONE E LAVORO." con sede in Cremona (CR) - C.F. 01409310198.



Si allega, in copia informatica, il Decreto Direttoriale indicato, in corso di pubblicazione, con il quale è stato disposto lo scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art.2545 septiesdecies c.c. del sodalizio in epigrafe, ed Ella ne è stata nominata commissario liquidatore.

La S.V. dovrà comunicare con sollecitudine a questo Ufficio, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgv.div06@pec.mise.gov.it, l'accettazione dell'incarico, utilizzando l'apposito modulo che sarà anticipato alla S.V. per posta elettronica ordinaria, ovvero la rinuncia.

Si fa presente che l'eventuale ipotesi di rinuncia non motivata sarà considerata nella valutazione della disponibilità della S.V. ad assumere altri incarichi in qualità di commissario liquidatore.

Qualora la S.V. accetti l'incarico, provvederà:

- a prendere le consegne dell'Ente e ad attendere con diligenza ai propri compiti, a norma degli artt. 194 e seguenti del R.D. 16/3/1942, n° 267;
- a predisporre tempestivamente ai sensi dell'art. 38 del R.D. 16/3/1942, n° 267 e successiva integrazione dell'art. 1 della L. 17/07/1975 n. 400 previsto dal comma 7 - art. 10 della L. 23/07/2009 n. 99, il registro, vidimato presso la CCIAA competente per territorio, nel quale la S.V. è tenuta ad annotare giorno per giorno le operazioni relative alla Sua amministrazione;
- a notificare, ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), entro dieci giorni dalla nomina, al Registro delle Imprese competente per territorio, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Si ricorda che tale comunicazione, in vigore del 1° gennaio 2013, dovrà avvenire per via telematica mediante la Comunicazione Unica; contestualmente alla suddetta iscrizione, la S.V. iscriverà anche la propria nomina nel Registro delle Imprese con la medesima istanza telematica ai sensi dell'art. 31, 2° comma della L. 340/2000;
- a convocare il legale rappresentante per l'audizione/interrogatorio;
- a diffidare gli organi sociali che si dovessero rendere irreperibili o indisponibili comunicando, altresì, che in mancanza si informerà l'autorità giudiziaria competente.

La S.V. dovrà successivamente trasmettere, in tempi brevi, i seguenti atti:

- Verbale di consegna della documentazione sociale;
- Inventario dei beni;
- Dettagliata analisi delle problematiche esistenti e della situazione economico-patrimoniale.

nonché provvedere:

- ad inviare le Relazioni semestrali previste dall'art. 205 L.F comprensive della nota informativa sui contenziosi in essere o da intraprendere e corredate del conto di gestione redatto in conformità del prospetto indicato da questo Ministero, di copia dell'estratto del conto corrente bancario al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno;
- a inviare, non appena depositato, copia dello Stato Passivo completo della stampigliatura attestante l'avvenuto deposito presso il competente Tribunale, nonché delle successive modifiche allo stesso nei termini previsti dalla normativa vigente.



La S.V. si atterrà scrupolosamente alle direttive che questa Autorità di Vigilanza si riserva di impartire ulteriormente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 199 della L.F., la S.V. è, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di Commissario Liquidatore, pubblico ufficiale.

Si fa presente inoltre che, a norma dell'art. 2 della legge n° 400 del 1975, ove si accerti la assoluta mancanza di attivo all'esito di documentate ricerche (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: verifiche presso registri immobiliari, P.R.A., enti previdenziali, agenzia delle entrate per la consultazione del cassetto fiscale, verifiche contenziosi pendenti con particolare riferimento alle procedure esecutive) la S.V. potrà richiedere l'autorizzazione alla chiusura della liquidazione senza ulteriori formalità, previo deposito dello stato passivo presso il Tribunale competente.

Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta, ai sensi del successivo art. 3 della citata Legge 17 luglio 1975, n. 400., sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 51 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

La preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza non è richiesta per resistere in giudizio o per avviare azioni tese al recupero dell'attivo della procedura e per la nomina di legali preposti alla difesa tecnica della procedura stessa.

Le relative spese legali dovranno essere parametrare ai minimi tariffari previsti dalle tabelle forensi e all'effettiva attività svolta. Qualora la procedura non disponga di attivo potrà essere inoltrata istanza per l'autorizzazione a presentare agli organi competenti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Dovranno parimenti essere ancorati ai minimi tariffari i compensi dei periti incaricati di procedere alla stima dei beni da alienare costituenti l'attivo della procedura. Al riguardo si fa presente che la nomina dei periti non necessita di autorizzazione preventiva, essendo l'acquisizione di perizie estimative giurate atto di diretta competenza del Commissario liquidatore.

Possono essere presentate richieste di autorizzazione alla nomina di coadiutori esclusivamente per le spese connesse agli adempimenti fiscali, tributari e lavoristici obbligatori per i quali i Commissari non possano provvedere autonomamente e previa specificazione delle singole attività da effettuarsi in concreto corredate ciascuna del relativo costo unitario ai minimi tariffari delle tabelle di riferimento. Eventuali incarichi attribuiti dai Commissari per attività diverse da quelle sopra elencate rientreranno nel regime di cui all'art. 12, comma 75, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e pertanto i relativi oneri per i compensi saranno detratti dal compenso del Commissario, ovvero posti a carico dello stesso.

Si precisa infine che le relazioni, come ogni altra comunicazione ufficiale indirizzata a questa Autorità di Vigilanza, dovranno essere trasmesse con firma digitale tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgv.div06@pec.mise.gov.it

Si invita, altresì, la S.V. a voler prendere visione dell'ultima circolare emanata da questa Autorità di Vigilanza, relativa all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 205 L.F.,



pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, al seguente link:
<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2031218-linee-guida-commissari-liquidatori-e-comitato-di-sorveglianza>

Si rappresenta, infine, che le istanze finalizzate all'emanazione di provvedimenti autorizzatori debbono essere prodotte in conformità della normativa vigente in materia di bollo (€ 16.00). Le istanze stesse dovranno indicare nell'oggetto una sintesi della richiesta nonché la denominazione e la sede della società e dovranno altresì evidenziare eventuali ragioni di urgenza.

Si ricorda che il citato provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, presso il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio ovvero, entro 120 giorni, con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si invita l'Ufficio del Registro Imprese a voler provvedere agli adempimenti di competenza in merito alla conseguente pubblicità legale.

Si invita l'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia a voler disporre, a norma dell'art. 197 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL COORDINATORE
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
(Alba Porcu)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
COOPERATIVI SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE
EX DGVESCGC - DIVISIONE VI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 2545 septiesdecies c.c.;

VISTO l'articolo 1 della legge n. 400/75;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17/01/2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";

VISTE le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono richiamate;

CONSIDERATO che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, n. 220, come modificato dalla Legge 205/17;

RITENUTO che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545 septiesdecies c.c.;

CONSIDERATO che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;



VISTA la nota con la quale la Confederazione Italiana Cooperative ha comunicato che la società in argomento non è più iscritta all'Associazione;

TENUTO CONTO che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

VISTO il parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 21/09/2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di Commissario liquidatore;

RITENUTA l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

CONSIDERATO che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei Commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del Direttore Generale del 4 aprile 2018 recante "Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies c.c.", pubblicata sul sito internet del Ministero;

DECRETA

Art. 1

La società cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE CREMONA LABOR SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO" con sede in Cremona (CR) (codice fiscale 01409310198), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.

Art.2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Pierbattista Bonaldi, nato a Cremona (CR) il 13 settembre 1951 (codice fiscale BNLPT51P13D150H), ivi domiciliato, via A. Varo n.27.

Art. 3

Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con



il Ministro dell'Economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianluca SCARPONI)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*

GIANLUCA SCARPONI
17 giu 2021 18:11

VINCENZO MARIA MORELLI
10 giu 2021 16:29

Documento firmato da:
Alba Porcu
28.05.2021 10:55:30 CE